



IL TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione feriale

n.11/21 c.p.

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Lina TOSI	PRESIDENTE
dott. Martina GASPARINI	GIUDICE REL.
dott. Ivana MORANDIN	GIUDICE

esaminata la domanda presentata in data 9.8.2021 da Costruzioni Mose Arsenal- Comar s.c.a.r.l. (c.f. e p.i. 03942090279) per l'ammissione alla procedura ex art.161 l.fall. ;

rilevato che risulta prova dell'avvenuta pubblicazione della determina notarile ex art.152 l.fall nel registro imprese

datane comunicazione al Pubblico Ministero ed effettuatane la pubblicazione nel registro delle imprese;

ritenuta la propria competenza avendo la società la sede legale in Venezia Sestiere Castello 2737/f ricadente nel circondario del Tribunale di Venezia;

ritenuto che la domanda è stata presentata ex art. 152 L.F. dal commissario liquidatore legale rappresentante;

rilevata la completezza della documentazione allegata;

verificato che la società ricorrente è imprenditore commerciale e che in capo alla stessa non sussistono i requisiti soggettivi cumulativamente richiesti dall'art. 1 L.F. come si evince dai bilanci degli ultimi tre esercizi allegati al ricorso;

verificato che nell'ultimo biennio non sono state presentate analoghe domande senza esito positivo;

rilevato che deve essere assegnato il **termine di 120 giorni** per il deposito del piano e della proposta di concordato e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161, commi 2 e 3, L.F., ritenuto che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre tanto la nomina dell'organo previsto dall'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. 69/2013, quanto regolamentare gli obblighi informativi previsti dall'art. 161, comma 8, L.F.,

P.Q.M.

Concede termine di giorni 120 oltre sospensione feriale a decorrere dalla comunicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 161, commi 6 e 10 L.F per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo unitamente alla documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L.F. o di una domanda di omologa di un accordo per la ristrutturazione dei debiti;

nomina congiuntamente quali Commissari Giudiziali l'avv. Raffaele Cappiello del foro di Roma e il dott. Sante Casonato di Treviso che dovranno vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine assegnato, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi ex artt. 161 e 173 L.F.

dispone i seguenti obblighi informativi:

- breve relazione informativa sulla gestione corrente, con l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, e l'indicazione della giacenza di cassa, e delle rilevanti variazioni di magazzino, ogni 30 gg.;
- report specifico su ciascuna significativa operazione industriale e/o finanziaria, quando si verifica;
- situazione economico patrimoniale aggiornata, ogni 30 gg.;
- elenco dei creditori, con la data in cui è sorto il credito, e dei pagamenti effettuati, ogni 30 gg., fermo il divieto di effettuare il pagamento di debiti anteriori alla presentazione del ricorso;
- movimentazione di cassa e banche aggiornata, ogni 30 gg.;
- copia dei documenti oggetto degli incassi e pagamenti di cui alla movimentazione suddetta;
- estratto del libro giornale con descrizione delle operazioni compiute;
- breve relazione informativa sullo stato di predisposizione della proposta e del piano; con cadenza mensile una situazione finanziaria dell'impresa da pubblicarsi entro il giorno successivo a Registro Imprese a cura della Cancelleria: a tal fine dovrà essere redatto documento autonomo e separato dai precedenti;

si riserva in proseguio, sentiti i Commissari, di integrare detti obblighi informativi;
dispone che copia delle relazioni sia trasmessa ai Commissari Giudiziali a cura di parte istante e
che eventuali istanze ex art. 161, comma 7, L.Fall. siano comunicate all'atto del deposito ai
medesimi al fine di ottenere il debito parere;

dispone che l'istante al momento del deposito del piano e della proposta provveda altresì a fornire la prova
dell'avvenuta pubblicazione nel registro delle imprese della delibera analitica riportante le condizioni della
proposta ai sensi dell'art. 152 L.F. .

Venezia , 12 agosto 2021

Il Presidente
Dott.ssa Lina Tosi

Il giudice rel
Dott.ssa Martina Gasparini